



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"G. Salerno"

Tecnico Commerciale - Via R. Chinnici s.n.

Tel. 0921/501229 – Fax 0921/689586

Liceo Scientifico con annessa sezione di Liceo Classico Via Falcone e Borsellino

e-mail: pais01700b@istruzione.it- pais01700b@pec.istruzione.it

sito.web: www.isisgangi.edu.it

90024 GANGI (PA)

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

*Approvato con delibera n.33/2019 del Consiglio di Istituto del
28/11/2019*

1. PREMESSA

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

3. DEFINIZIONI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

4. LE FIGURE COINVOLTE:

- IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
- IL COLLEGIO DOCENTI
- IL CONSIGLIO DI CLASSE
- IL DOCENTE
- I GENITORI
- IL PERSONALE ATA
- GLI ALUNNI

5. INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. PREMESSA

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del con delibera n. al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo tra gli studenti dell'ISIS "G. Salerno" di Gangi, viene inserito nel PTOF e a pieno titolo nel Regolamento d'Istituto per divenirne parte integrante e sostanziale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- artt. 3; 33; 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n. 16 del 05/02/2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15/03/2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30/11/2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR n. 1455/06 LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Legge n. 71 del 29/05/2017 DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO;
- artt. 581; 582; 594; 595; 610; 612; 635 del Codice Penale;
- artt. 2043; 2047; 2048 Codice Civile.

3. DEFINIZIONI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Il **bullismo** è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Il bullismo può assumere forme differenti, può essere di tipo fisico (atti aggressivi diretti, schiaffi, calci, pugni), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale, può essere verbale di tipo diretto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare) o indiretto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni) o sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo). Proprio per questo bisogna distinguere gli atti di bullismo dai semplici screzi o litigi che possono verificarsi tra compagni di classe o di scuola. Le azioni dei bulli sono pianificate, le vittime sono scelte tra i compagni più tranquilli o più deboli, non solo sul piano fisico ma anche sociale e psicologico. Il bullo, o il gruppo dei bulli, confidano nella paura degli altri di denunciare questi episodi per timore di ritorsioni.

Il **cyberbullismo** è la manifestazione in Rete del bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie. I contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in spazi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Gli adolescenti, oggi, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. La mediazione attiva degli adulti, in particolar modo delle famiglie e della scuola, permette l'integrazione di valori e lo sviluppo del pensiero critico e aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.

4. LE FIGURE COINVOLTE:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un **referente al bullismo e cyberbullismo**;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- nel caso venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo (L. 71/2017 art. 5 c. 1)

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partners esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, giudice del Tribunale dei Minori ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative anche in collaborazione con altre scuole in rete per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati a un uso responsabile di Internet; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- presta molta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni, comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico e al Referente per il bullismo eventuali casi di bullismo e di cyberbullismo di cui viene a conoscenza.

I GENITORI

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio/a, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità e dal Regolamento d'Istituto;
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalla scuola sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le sanzioni previste dal presente Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

- Vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al Dirigente Scolastico e al Referente per il bullismo e cyberbullismo sui fatti di cui sono a conoscenza.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche volte a favorire un miglioramento del clima relazionale;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, possono promuovere iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- devono essere consapevoli che non è loro consentita la detenzione e la pubblicazione di immagini di minori senza autorizzazione dei genitori degli stessi.

5. INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

- I provvedimenti disciplinari hanno valore educativo;
- L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo ripartivo convertibili in attività a favore della comunità scolastica;
- Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e sono inflitte secondo il principio della gradualità;
- Le sanzioni possono essere tramutate in servizio reso alla comunità scolastica secondo quanto deciso dall'organo competente;
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (D.P.R. n. 249/98 art. 4, C. 1)

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235 ma che devono essere definite e individuate dai singoli Regolamenti d'Istituto, insieme, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti a irrogarle e alle procedure; Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:

sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;

sospensione attiva a scuola o con svolgimento di attività rieducative presso enti, associazioni, altro ...
sospensione;

Imposizione al cyberbullo per lo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia;

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (D.P.R. n. 249/98 art. 4, C. 8)

Tale sanzione - adottata dal **Consiglio di Classe** - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica;

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (D.P.R. n. 249/98 art. 4, C. 9)

Le suddette sanzioni sono adottate dal **Consiglio d'Istituto**, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può esser assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (D.P.R. n. 249/98 art. 4, c. 9bis)

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del **Consiglio d'Istituto**, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (D.P.R. n. 249/98 art. 4 c. 9bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il **Consiglio d'Istituto** può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis);

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter);

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dare conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima;

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico";

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola a un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta a operare con "omissis"

sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs.vo n. 196 del 2003 e del D.M. 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Infrazione	Sanzione	Organo competente
A1. Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo	<ul style="list-style-type: none">- Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a 3 gg. -- Lettera di scuse alla vittima e alla famiglia;	Consiglio di classe
A2. Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network	<ul style="list-style-type: none">- Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a 5 gg.- Esclusione da visite e viaggi di istruzione	Consiglio di classe
A3. Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo	<ul style="list-style-type: none">- Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a 7 gg.- Esclusione da visite e viaggi di istruzione	Consiglio di classe
A4. Recidiva nei comportamenti di cui ai punti A1, A2, A3	<ul style="list-style-type: none">- Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 gg.- Esclusione da visite e viaggi di istruzione.- Allontanamento fino alla fine dell'a. s.- Non ammissione allo scrutinio finale o all'Esame di Stato	Consiglio d'Istituto